

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente Progetto di Legge sia presentato alle Camere dal Ministro delle Finanze Presidente del Consiglio dei Ministri che incarichiamo di svolgere i motivi di sostenere la discussione

## art. 1°

Nei casi in cui a termini delle vigenti Leggi Civili, Criminali, Correttionali e di Polizia ha luogo il riparto delle pene pecuniarie, si eseguirà questo in modo uniforme secondo le seguenti norme:

Un quarto al Demurrante, ed agli Occorrenti, tutto ciò che dalle Leggi siano essi chiamati a partecipare nel prodotto delle pene pecuniarie

Un quarto al Municipio del luogo ove venne commesso il crimine, Delitto o contravvenzione per essere dal medesimo distribuito alle Congregazioni di Carità di esso luogo, ed in difetto di queste ad altre opere pie laiche aventi per scopo la pubblica beneficenza. Quanto alle pene pecuniarie per indebito appello il quarto anzidetto sarà attribuito al Municipio del domicilio del condannato, per essere distribuito come sopra.

E due quarti all'Erario dello Stato.

## art. 2°

Non si fa luogo ad alcun riparto quando il contravventore, giusta la facoltà accordatagli dalla legge, paga spontaneamente l'intera pena pecuniaria al momento stesso della riconosciuta contravvenzione.

## art. 3°

Per ciò che riflette però la Città e Territorio di Torino, il quarto delle pene pecuniarie attribuito alle opere pie, sarà erigato a favore dell'Albergo di S. Anna



art. 4°

Quando per l'accertamento del reato concesso il Denunciante e gli accertanti, il quarto del prodotto delle pene pecuniarie sarà ripartito per una metà a quello, e per altra metà a questi.

Non esistendo i denunciati ed accertanti, spettano all'Esercizio dello Stato i tre quarti dell'anzidetto prodotto.

art. 5°

Nulla è innovato circa il riparto delle pene pecuniarie stabilite dalle leggi concernenti legabelle, i Darii, le Poste e il marchio dell'oro e dell'argento.

art. 6°

Sono abrogate le disposizioni delle leggi dai regolamenti contrari alla presente Legge.

*Pietro Casarini*

# Ministero di Finanze.

N.º 40.

Progetto di legge  
presentato dal Ministro di Finanze  
nella Camera del 7 Genn. 1895.

Riparto delle pene pecuniarie

## Signori

onde procacciare agli Agenti finanziarij il guadagno di un tempo, che per la molteplicità delle incombenze non rimane loro attualmente disponibile, si è riconosciuto conveniente d'introdurre le maggiori possibili facilitazioni sul servizio concernente il prodotto delle pene pecuniarie affidato all'Amministrazione dell'Archivio Generale delle Finanze.

Tale servizio oltre di essere un po' complicato non sarebbe poi proporzionato all'ammontare del suo prodotto ma viene posto a confronto con diversi altri prodotti per la cui riscossione si esige maggiore studio dagli Agenti Finanziarj, e quali, sempre fissando l'anzidetto servizio,

potranno con vantaggio all'Esercizio  
dello Stato attendere ad affari vani  
che Sogliono più importanti; forza  
è che rimangano o almeno curati.

Devesi in questa parte la  
complicazione del detto Servizio dal  
metodo multiforme del riparto delle  
pene pecuniarie, al cui esequimento  
procedere si deve, secondo la  
diversa natura dei commessi crimini,  
delitti e contravvenzioni, secondo  
le attribuzioni segnate dalle varie  
leggi sacri quelle pene sono comminate.

Che leggi emanate posteriormente all'anno 1814, sia stato  
il metodo semplice di riparto  
stabilito dalle R. R. L. L. Lib. 1.<sup>a</sup>  
Tit. 25 §. 11 giusta cui le multe  
venivano attribuite per un quarto al  
denunciante, per un quarto alle  
opere pie, e per due quarti al fisco,  
vennero le multe medesime divise  
in modo sempre varj, e secondo la materia  
cui riferivasi ciascuna di Siffatte  
leggi, in parecchie delle quali non  
si sarebbe nemmeno più commesso il  
fisco o l'Esercizio pubblico a partecipare  
nel prodotto delle multe.

Per raggiungere per tanto lo  
scopo della Simplificazione, e ri-  
vendicare ad un tempo all'Erario dello  
Stato quella parte delle multe che  
in generale gli era riservata dalle  
antiche Leggi, io ho l'onore di  
presentarvi, Signori, un progetto  
destinato a stabilire un modo  
uniforme di riparto di tutte inclu-  
sivamente le pene pecuniarie, senza  
verun riguardo alla diversa natura  
dei diversi reati.

Giusta questo progetto, il prodotto  
delle pene pecuniarie verrebbe  
assegnato per un quarto al Procura-  
tore e agli accertanti; per altro  
quarto ai Municipj col carico ad  
essi di farne la distribuzione alle  
Congregazioni locali di carità; e  
per due quarti all'Erario dello  
Stato.

Se non che per la città e territorio  
di Ezino, verrebbe stabilito, che il  
quarto delle pene pecuniarie, il  
quale nelle altre località è riservato  
alle opere pie, fosse erogato in favore  
dell'Albergo di Virtù.

questa disposizione verrebbe

in Dotta. Da uno Speciale Signario Decis-  
l'Albergo può ancora essere riservato  
mezziterdo, nel senso che non abbia a  
rimanere totalmente privo d'un presente  
che, accordatogli per privilegio dalle  
antiche leggi, non potrebbe più allo  
Stato attuale di cose conservare nella sua  
integrità; e massime dopo che colla legge  
26 December 1851 venne approvata la  
convention tra il Governo e la Città di  
Corino, secondo la quale fu lasciato  
alla Città medesima il Dazio di consumo,  
col carico ad essa di fare annui assa-  
gnamenti in favore di parecchie opere  
pie, fra le quali si trova compreso  
il suddetto Albergo, che quale istituto  
di beneficenza venne considerato, anziché  
quale Stabilimento governativo.

Il bisogno di semplificazione nel  
Servizio di cui si tratta manifestandosi  
più particolarmente riguarda alle  
forme pecuniarie la cui Amministrazione  
è data all'Officiale di finanze,  
parve conveniente per via di nulla  
innovare circa il riparto delle spese  
pecuniarie derivanti da contravvenzioni  
alle leggi concernenti le gabelle, i Dazii,  
le poste, ed il marchio dell'oro  
dell'argento.